

Gestione-Rifiuti.it



Regione Abruzzo

Legge Regionale n. 54 del 7 luglio 1992

Modifiche ed integrazioni alle LLRR 8/ 9/ 1988, n. 74, e 1/ 8/ 1991, n. 43 (Smaltimento rifiuti)

(B.U.R Abruzzo n. 16 del 16-7-1992)

ARTICOLO 1

Il primo comma dell' art. 2 della legge regionale 1/ 8/ 1991, n. 43 e' cosi' modificato: La fase di attuazione del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani concernente la soluzione di smaltimento a breve e medio termine, di cui alla seconda parte del primo comma dell' art. 3 LR 8/ 9/ 1988, n. 74, e' prorogata fino alla data di attivazione degli impianti comprensoriali previsti dal Piano. Il dimensionamento di ciascuna discarica deve essere comunque rapportato alle effettive esigenze del Comune, in base alla popolazione ed alla presumibile utilizzazione della discarica stessa. Le autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale ai singoli Comuni per la realizzazione e gestione di discariche di 1a categoria cessano di avere efficacia dopo il novantesimo giorno dell' avvio dell' attivita' di smaltimento a livello comprensoriale da parte dei competenti Consorzi; i Comuni competenti presentano subito dopo alla Regione i progetti per la bonifica dei siti gia' interessati alla attivita' di smaltimento.

La Giunta regionale puo', tuttavia, di intesa con la competente Commissione Consiliare, disporre l' ulteriore utilizzazione delle predette discariche, fino all' esaurimento totale delle potenzialita' autorizzate, per le finalita' previste dal successivo art. 3 o qualora lo richiedano esigenze straordinarie di natura igienico - ambientale.

ARTICOLO 2

La riserva del 5% in favore della Regione Abruzzo, di cui all' art. 7 - secondo comma - della LR 8/ 9/ 1988, n. 74, si applica anche alle discariche realizzate dagli Enti di cui all' art. 5 - primo comma - della LR 8/ 9/ 1988, n. 74 (Comuni, Consorzi di Comuni e Comunita' Montane) e potra' essere utilizzata, ove occorra, a mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell' art. 12 del DPR 10/ 9/ 1982, n. 915.



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 3

Fermi restando gli ambiti territoriali dei Consorzi Comprensoriali previsti dalla LR 8/ 9/ 1988, n. 74, i Comuni possono associarsi per realizzare ambiti territoriali di smaltimento sub - comprensoriali, di durata predeterminata, previa verifica della loro congruenza con criteri di economicità e di tutela dell' ambiente.

I Comuni realizzano le anzidette forme associate di gestione dei servizi di smaltimento mediante appositi Consorzi sub - comprensoriali o mediante le convenzioni di cui all' art. 24 legge 8 giugno 1990, n. 142, previa localizzazione dell' impianto o della discarica in area preventivamente identificata di un Comune facente parte dello stesso sub - comprensorio, che dovrà esprimere il proprio consenso preventivo con deliberazione dell' organo collegiale competente. Sulla localizzazione dell' impianto o della discarica sub - comprensoriale si esprime la Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri tecnici di idoneità dell' area, ai fini urbanistici, del Settore Urbanistica e BBAA, e di coerenza con gli obiettivi del Piano espresso dal Comitato degli Esperti, di cui all' art. 1 della LR 1/ 8/ 1991, n. 43.

Per le discariche attualmente in funzione e non autorizzate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano a distanza di almeno m. 200 da punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile;
- b) siano distanti almeno m. 150 dall' alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti;
- c) siano in zona compatibile con gli usi previsti dal vigente Piano regionale paesistico;
- d) siano distanti almeno m. 200 da centri abitati e sistemi viari di grande comunicazione;
- e) siano munite di recinzione di altezza non inferiore a m. 2;
- f) siano munite di perizia geologica attestante che lo spessore, la permeabilità e la capacità di ritenzione e assorbimento degli strati interposti tra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falde siano tali da preservare, per il periodo di tempo di applicazione delle disposizioni della presente legge, le acque medesime dall' inquinamento.

I Sindaci dei relativi Comuni potranno chiedere alla Giunta regionale l' autorizzazione provvisoria sino al 30/ 6/ 1993, previa domanda opportunamente documentata. La Giunta regionale, su parere della Conferenza, di cui al punto 3 bis della legge 20/ 10/ 1987, n. 441, rilascia al Comune la predetta autorizzazione provvisoria.

ARTICOLO 4

All' art. 1 della citata L. R. 1/ 8/ 1991, n. 43, è apportata la seguente modifica:

Al primo comma - seconda parte - dopo le parole « Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale» le parole « d' intesa con» sono sostituite con la parola « sentita», proseguendo poi, « la Competente Commissione Consiliare, nomina un apposito Comitato, formato da n. 7 esperti, così costituito:

- da n. 4 esperti con competenze nei settori chimico, dell' ingegneria sanitaria ed ambientale, geologico e sanitario;
- da n. 1 esperto designato unitariamente dalle Associazioni naturalistiche ed ecologiche;
- da n. 1 professore universitario in materia avente attinenza con la tutela ambientale, designato unitariamente dai Rettori delle Università Abruzzesi;
- da n. 1 funzionario regionale, esperto in VIA, nominato dalla Giunta regionale tra i funzionari del Settore Ecologia e TA».



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 5

Il Comitato degli Esperti di cui all' articolo precedente e' validamente riunito quando siano presenti i due terzi del Comitato stesso.

I pareri sono resi a maggioranza dei presenti.

Il Comitato e' convocato dal Componente la giunta regionale attraverso la formulazione di un calendario delle sedute a giornate fisse o attraverso la convocazione di sedute straordinarie.

Allo stesso Componente compete la formulazione dell' ordine del giorno dei lavori di ciascuna seduta.

Alle sedute del Comitato puo' partecipare, senza diritto a voto, lo stesso Componente la Giunta regionale preposto al Settore ecologia, o un Dirigente regionale, in servizio presso il Settore, da lui delegato.

Partecipa, altresì, alle stesse sedute, per l' assistenza ai relativi lavori e senza diritto a voto, un funzionario del Settore Ecologia e Tutela Ambiente, che redige i relativi verbali.

ARTICOLO 6

I membri del Comitato decadono dalla carica in caso di dimissioni o quando siano accertate cause di incompatibilità con le funzioni pubbliche esercitate e, comunque, quando si ometta di partecipare, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

La decadenza e' pronunciata dalla Giunta regionale. Con la stessa delibera con la quale si provvede alla nomina del sostituto con le stesse modalita' previste dall' art. 4 della presente legge regionale.

ARTICOLO 7

Il Comitato degli esperti, oltre ai pareri previsti dal secondo comma dell' art. 1 LR 1/ 8/ 1991, n. 43, fornisce alla Giunta regionale i pareri che venissero richiesti, per il tramite del Presidente della Giunta stessa o del Componente preposto al Settore Ecologia, su ogni altro argomento attinente allo smaltimento dei mutui.

Il parere del Comitato sulle autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 10 del DPR 915/ 1982, previsto dall' art. 1 LR 1/ 8/ 1991, n. 43, non e' dovuto nei seguenti casi:

- a) su tutte le pratiche di proroga o di rinnovazione delle autorizzazioni precedentemente concesso, limitatamente ai casi in cui l' Amministrazione provinciale o le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio abbiano espresso parere favorevole per il rinnovo stesso o abbiano comunque rilasciato attestato di regolare conduzione sulla pregressa gestione dell' autorizzazione e non siano modificate le condizioni di esercizio delle attivita' di smaltimento precedentemente autorizzate;
- b) nei casi in cui si tratti di rettifiche, volture, integrazioni concernenti i mezzi di trasporto o di rifiuti appartenenti alla stessa tipologia precedentemente autorizzata.

Il parere di cui al comma precedente e' comunque dovuto se il quadro normativo vigente risulta essere modificato rispetto a quello in essere al momento del rilascio della prima autorizzazione.

ARTICOLO 8

Le autorizzazioni concernenti l' approvazione di progetti di nuovi impianti di smaltimento e per l' esercizio delle relative attivita' sono rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei Servizi istituita ai sensi dell' art. 3 bis - IX comma - legge 29/ 10/ 1987, n. 441. Partecipano, con diritto a voto, alle riunioni della Conferenza di cui al comma precedente, oltre ai membri del Comitato degli Esperti:

- a) il Sindaco del Comune dove deve essere localizzato l' impianto o la discarica;
- b) il Dirigente della Posizione di Studio e Ricerca del Settore Ecologia e TA;
- c) il Dirigente della Posizione di Studio e Ricerca del Settore Urbanistica e Beni Ambientali;



Gestione-Rifiuti.it

d) il Dirigente del Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio;
e) il Dirigente dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio;
f) il responsabile del Servizio Ecologia dell' Amministrazione Provinciale competente per territorio.
La Conferenza e' validamente costituita quando e' presente la maggioranza dei componenti la Conferenza stessa e quattro membri del comitato degli Esperti; i relativi pareri sono resi a maggioranza dei presenti.

Il Sindaco del Comune, nel cui territorio deve essere localizzato l' impianto o la discarica, puo' farsi sostituire, con delega scritta, da un membro della Giunta municipale. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma precedente possono farsi sostituire, sempre con delega scritta, da funzionari della stessa struttura organizzativa.

ARTICOLO 9

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione>>.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addi' 7 luglio 1992.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

